


ORDINANZA



**CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA**



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 640/2024 del 30 settembre 2024

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Monteceneri del 24 aprile 2013;

decreta:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
- b) prevenire i danneggiamenti;
- c) garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti ecc.);
- d) assicurare la viabilità del traffico;
- e) promuovere luoghi di attrazione a scopi turistici.

Art. 3 Principi

- 1 È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- 2 La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).
- 3 Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Utilizzazione

- 1 Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
- 2 Il Municipio non può utilizzare il sistema di videosorveglianza per sorvegliare il comportamento dei dipendenti, a questo proposito i sistemi di sorveglianza e prevenzione sono posti esclusivamente all'esterno degli edifici o negli ingressi.



- 3 La videosorveglianza può essere a tempo indeterminato o determinato; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.
- 4 La posa di apparecchi di videosorveglianza a tempo indeterminato è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza a tempo determinato è ordinata dal Comando di polizia intercomunale, previa informazione al Capodicastero, salvo per i casi dove per la Polizia vige il segreto d'ufficio.

Art. 5 **Informazione**

- 1 L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 2 In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 **Autorizzazioni**

- 1 L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dalla centrale operativa della Polizia intercomunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità, nonché al caposervizio cancelleria e al segretario comunale. Per questi ultimi la consultazione è limitata ad eventi di danneggiamento delle proprietà comunali e di violazione delle disposizioni sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti.
- 2 L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso alle persone di cui al capoverso precedente e alla ditta installatrice.
- 3 In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia intercomunale è autorizzato, previa richiesta scritta e motivata, a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia intercomunale.

Art. 7 **Registrazione**

- 1 Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- 2 Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 15 giorni.
- 3 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 8.



Art. 8 Comunicazione delle registrazioni

- 1 Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
- 2 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Monteceneri.
- 3 La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 9 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza, sostituisce quella del 26 ottobre 2015 ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione e con la crescita in giudicato.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 640/2024.

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) a decorrere dal 3 ottobre 2024.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solcà



Il Segretario

C. Sasselli

Monteceneri, 3 ottobre 2024